

Regolamento d'Istituto

(Il presente Regolamento d'Istituto, insieme agli allegati A, B, C, D, E, F, G è stato approvato dal C.d.I. nella seduta del 13 maggio 2009)

Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Indice

Oggetto del regolamento

Titolo I. Norme generali

Titolo II. Del comportamento dei docenti e del dirigente scolastico

Titolo III. Del comportamento degli studenti (dei diritti e dei doveri degli studenti)

Titolo IV. Del comportamento del personale non insegnante, amministrativo, tecnico e ausiliario

Titolo V. Del funzionamento della biblioteca, dei laboratori, delle attrezzature scolastiche e sportive e dell'uso di strumenti e materiali didattici

Titolo VI. Del funzionamento degli organi collegiali

Titolo VII. Dei rapporti tra la scuola e la famiglia degli studenti.

Definizione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, delle relative sanzioni, degli organi competenti ad irrogarle e del relativo procedimento.

Titolo I. Comportamenti sanzionabili

Titolo II. Sanzioni e organi competenti

Titolo III. Disposizioni finali

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, strutturato in titoli, distinti in separati articoli, comprende le norme aventi come destinatari gli studenti, i docenti e il personale ATA; contiene, altresì, le disposizioni riguardanti il funzionamento degli organi collegiali dell'istituto e della biblioteca, le modalità di utilizzazione dei laboratori e delle attrezzature sportive, l'uso di strumenti e materiali didattici, la vicinanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza nell'istituto e i rapporti tra la scuola e le famiglie dei discenti.

Questo atto, viene elaborato da una commissione nominata dal consiglio d'istituto, viene proposto ad ogni componente per l'eventuale integrazione e modifica ed infine sottoposto agli organi collegiali della scuola per l'approvazione.

TITOLO I, NORME GENERALI

Art.1- I locali dell'istituto sono un luogo aperto alla cittadinanza. L'accesso è consentito per i fini istituzionali della scuola alle persone a ciò interessate nei modi e nei tempi stabiliti.

Art.2- Negli ambienti dell'edificio tutti devono comportarsi in modo tale da non disturbare le attività proprie della scuola, tenendo conto della sua funzione di formazione e di educazione.

Art.3- In ottemperanza alle leggi vigenti nei locali dell'edificio a tutti è vietato fumare.

Art.4- All'interno dell'istituto è vietato l'uso del telefono cellulare allo scopo di acquisire e diffondere dati personali.

TITOLO II, DEL COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art.1- I docenti e il Dirigente scolastico sono tenuti all'osservanza dei loro doveri secondo le norme delle leggi in vigore e le disposizioni delle autorità superiori.

Art.2- I docenti sono tenuti all'espletamento delle loro funzioni per promuovere la formazione e l'educazione degli studenti, per curare i rapporti con le famiglie, per assolvere i compiti di partecipazione agli organi collegiali, per stabilire, in collaborazione con il capo d'istituto e i colleghi, un clima di fiducia e di rispetto tra le componenti scolastiche.

Art.3- I docenti devono comunicare le eventuali assenze dal servizio con congruo anticipo e, comunque, non oltre le 8,00, al fine di rendere concretamente realizzabile la sostituzione.

Art.4- I docenti della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora sono tenuti a trovarsi all'interno dell'istituto prima che la campanella segnali il cambio dell'ora.

Art.5- I docenti della prima ora, al suono della campanella interna devono provvedere subito a chiamare l'appello, prendendo nota sul registro dei discenti assenti.

Sono, altresì, tenuti a richiamare l'appello ad ogni cambio dell'ora, registrare eventuali anomalie e comunicarle tempestivamente al coordinatore di classe e/o alla presidenza.

I docenti della prima ora hanno l'obbligo di chiedere la giustificazione per le assenze del/i giorno/i precedente/i. Gli stessi sono invitati a registrare eventuali ritardi in ingresso o uscite anticipate, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo o di uscita anticipata.

Art.6- I docenti non possono e non devono, per nessun motivo, allontanarsi dalla classe.

Nei casi di estrema urgenza e inevitabilità, hanno l'obbligo di predisporre preventivamente un'adeguata sorveglianza, affidando la relativa momentanea cura degli studenti al collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla presidenza e alla D. S. G. A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Art.7- Non sono consentite uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare – di norma un alunno alla volta – uscite dalla classe per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Art. 8– I Docenti devono effettuare il cambio dell'ora nel più breve tempo possibile. In caso di necessità possono avvalersi dei collaboratori scolastici, in servizio al piano, perché sorveglino gli studenti ai sensi del CCNL.

Art.9 – I Docenti, in assenza degli alunni e durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere nella sala dei Professori o in un altro locale dell'istituto dandone comunicazione in portineria, rendendosi prontamente reperibili in qualunque momento.

Art. 10 – I Docenti, in ordine ai contatti con le famiglie dei discenti, sono obbligati a garantire la loro partecipazione ai periodici incontri, opportunamente stabiliti nel calendario scolastico, nonché a rimanere a scuola per l'ora di ricevimento comunicata.

Art. 11 – La mancata partecipazione ai lavori degli organi collegiali deve essere, ai sensi di legge, giustificata.

Art.12 – I Docenti devono gestire con la massima cura il registro di classe e quello personale, annotandovi quotidianamente e ordinatamente le assenze, i voti attribuiti, le verifiche effettuate, gli argomenti svolti e ogni altro dato richiesto dalla modulistica in uso.

Art. 13 – I Docenti, nell'ipotesi di accesso ai laboratori, appositamente e preventivamente concordato con il personale tecnico, devono condurre ordinatamente gli allievi e sorvegliarli, attentamente e personalmente, durante l'intero tragitto dalla classe al laboratorio e viceversa. Per le proiezioni e/o visioni in aula magna è necessaria la preventiva comunicazione in vice-presidenza e la costante presenza, durante le medesime, del tecnico responsabile ove ce ne sia necessità.

Art. 14 – Non è consentito, durante le lezioni, autorizzare ai propri alunni ad andare in altre classi o autorizzare altri alunni ad entrare nelle proprie classi o, a maggior ragione, aderire a loro richieste di fare uscire qualche discente, neanche per brevissimi istanti. In ipotesi di richieste del genere, che rappresentano inopportune interruzioni delle lezioni, va accertato il nominativo dell'alunno estraneo autore di detta azione e comunicato, per gli opportuni provvedimenti, al docente in servizio nella relativa classe di appartenenza e successivamente al Dirigente Scolastico.

Art 15 – Ai Docenti e al personale ATA, al pari degli studenti è vietato usare il telefono cellulare durante le ore di lezione e di servizio.

Art.16 – I Docenti e il personale ATA devono accertarsi che gli studenti rispettino il presente regolamento, fermo restando che ogni studente è responsabile delle proprie azioni all'interno dell'istituto e deve rispondere del proprio comportamento.

TITOLO III, DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI (Dei diritti e dei doveri degli studenti)

Art.1 – Gli studenti hanno diritto:

ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno non che l'inclinazione personale;

alla regolarità dell'apprendimento;

alla tutela della riservatezza;

alla pronta informazione sulle disposizioni informative concernenti la scuola;

ad una valutazione trasparente;

alla libertà di apprendimento e alla scelta dell'indirizzo di studio tra quelli offerti dall'Istituto, previa disponibilità numerica e salvo casi di oggettivo impedimento;

a vivere in un ambiente sereno;

a partecipare alle varie attività integrative organizzate dalla Scuola.

Art. 2 – Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, avendo nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei propri compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

In particolare, gli studenti devono:

frequentare con regolarità le lezioni, trovandosi all'ingresso dell'Istituto almeno 5 minuti prima del suono della campanella, fissato per le 8:15;

raggiungere ordinatamente e sollecitamente la propria aula all'orario stabilito;

presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario;

usare un linguaggio corretto e tenere un atteggiamento leale ed improntato al senso civile;

evitare comportamenti che possano nuocere alla salute propria e altrui;

rispettare i locali e le suppellettili dell'Istituto, contribuendo a rendere sempre più accogliente l'ambiente scolastico. In particolare gli studenti sono tenuti a lasciare l'aula ed i locali scolastici nelle condizioni in cui vengono trovati al mattino. Nel caso in cui ciò non avvenga l'insegnante farà pulire l'aula direttamente agli alunni dopo la fine dell'ora di lezione;

avere cura del proprio banco, della propria sedia, degli arredi e delle attrezzature;

utilizzare correttamente le attrezzature scolastiche, le strutture ed i sussidi didattici, nel perfetto ossequio delle istruzioni ricevute e delle norme di sicurezza vigenti. Chiunque causi danni ai beni, è responsabile del relativo risarcimento, a cui possono seguire le previste sanzioni disciplinari qualora si accerti che il danno sia stato causato intenzionalmente. Nel caso in cui non si riesca ad individuare il responsabile o i responsabili di eventuali danni, sarà l'intera classe che ha utilizzato lo spazio in cui si è verificato l'evento dannoso a doverne rispondere. I risarcimenti per i danneggiamenti concernenti spazi comuni (es.: corridoi), sempre nei casi di mancata individuazione dell'autore graverà sull'intera comunità scolastica.

gli studenti sono tenuti a contribuire al buon funzionamento della scuola, anche per mezzo di costruttivi suggerimenti.

Art.3 – Durante le ore di lezione è fatto divieto agli studenti:

di usare dispositivi elettronici e di telecomunicazione, I-pod, cellulari, macchine fotografiche, videofonini, mms, fotocamere, videocamere o registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici per la protezione dei dati personali e per diffondere la cultura della legalità (direttiva n°104 30 novembre 2007 del ministro della P.I. G. Fioroni). I docenti sono autorizzati al sequestro degli stessi che, dopo il secondo sequestro verranno riconsegnati solo alla presenza dei genitori.

di uscire dall'aula, tranne che comprovata necessità. In tal caso i docenti possono autorizzare l'uscita di un alunno alla volta e previo avviso al collaboratore scolastico in servizio al piano, nel caso in cui lo ritenga necessario.

di recarsi in altre classi e chiedere di fare uscire qualche discente, neanche per brevissimi istanti.

di frequentare, se non prima dell'inizio o dopo la fine delle lezioni, le macchinette che insistono nell'istituto;

di lasciare, nelle aule, nei corridoi e negli altri locali della scuola, oggetti di valore, soldi, libri, indumenti e tutto ciò che è personale. L'istituto non si assume responsabilità per eventuale sottrazione dei suddetti beni né per eventuali furti di mezzi parcheggiati dagli alunni all'interno del cortile della scuola.

Art.4 – Gli studenti, al termine di ciascuna ora di lezione, in attesa del docente dell'ora successiva, non possono uscire dall'aula e devono rimanere ai rispettivi posti, tenendo un comportamento corretto, onde evitare di arrecare disturbo alle altre classi.

Art.5 – Ogni spostamento degli alunni in direzione di altri locali in dotazione della scuola deve avvenire nella massima compostezza e sotto la diretta vigilanza dei professori.

I discenti non possono raggiungere da soli i locali suddetti.

È fatto divieto agli studenti di entrare nella sala professori.

Art.6 – Durante le normali lezioni, non sono richiesti abiti particolari per gli alunni né divise; è buona norma, tuttavia scegliere abiti decorosi, dignitosi e consoni all'ambiente.

Per lo svolgimento dell'educazione fisica, invece, può rendersi necessario l'uso di un corredo adatto.

Art.7 – Gli studenti possono occupare in aula il posto che preferiscono. Possono, tuttavia, essere cambiati di posto nel caso in cui arrechino disturbo o nel caso di esigenze di carattere educativo e didattico.

Art.8 – Gli studenti sono tenuti a rispondere all'appello che non solo i docenti della prima ora devono chiamare, ma, su disposizione del Dirigente Scolastico a tutela e garanzia degli alunni, anche gli altri docenti all'inizio di ogni ora di lezione. Gli stessi docenti, verificata la presenza degli studenti in classe, anoteranno sul registro ogni anomalia e la comunicheranno tempestivamente al coordinatore di classe e/o al Dirigente Scolastico.

Art. 9 – L'accesso degli studenti è previsto alle ore 8.10 (e tollerabile entro e non oltre le ore 8.20).

Dopo tale ora il cancello d'ingresso rimane chiuso.

Art. 10 – Sono consentiti tre ritardi per ciascun quadrimestre.

I ritardi degli alunni vengono giustificati solo per validi e comprovati motivi:

se il ritardo non supera i dieci minuti e non è abituale il docente della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico ad ammettere l'anno in classe;

se il ritardo supera i dieci minuti l'alunno può entrare alla seconda ora con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;

ogni ritardo può essere annotato sul registro di classe per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi;

dopo il terzo ritardo, in ciascun quadrimestre, l'allievo, anche se maggiorenne, non sarà ammesso in classe se non accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.11 – Sono consentite tre uscite anticipate per ciascun quadrimestre.

Le uscite anticipate degli alunni vengono consentite solo in casi eccezionali, a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico, previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, previo accertamento della consapevolezza della famiglia. Per ulteriori informazioni non è esclusa la possibilità di contattare telefonicamente la famiglia.

Le uscite anticipate degli studenti minorenni per urgenti motivi di salute vengono consentite solo su richiesta personale di un familiare maggiorenne. Agli alunni maggiorenni è consentita l'uscita anticipata solo all'ultima ora di lezione, per non più di tre volte, in ciascun quadrimestre. Qualora sia richiesta un'uscita anticipata superiore ad una ora (o per un numero superiore a tre volte a quadrimestre) l'allievo deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le uscite anticipate degli alunni devono essere registrate sul giornale di classe per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi.

Le uscite anticipate, richieste reiteratamente e/o alla stessa ora e/o nello stesso giorno della settimana, anche se avallate dal genitore, costituiranno oggetto di attenta valutazione in sede di Consiglio di Classe.

Art. 12 – Gli studenti tutti hanno in dotazione un apposito libretto, sul quale deve comparire la firma autentica di almeno un genitore.

L'assenza si giustifica consegnando il libretto al docente della prima ora, il quale, verificata attentamente la completezza del modulo in ogni sua parte, vi appone la propria firma.

Per le assenze superiori ai cinque giorni, gli studenti sono chiamati a produrre, unitamente al libretto, apposita certificazione medica, tranne nei casi in cui l'assenza prolungata per motivi diversi da quelli di salute sia stata concordata in via preventiva col Dirigente Scolastico da parte del genitore o di chi ne fa le veci. Il certificato medico, dopo l'annotazione nel registro di classe, dovrà essere ritirato, a cura del docente

in servizio alla prima ora di lezione e consegnato personalmente in segreteria didattica per la conservazione nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 13 – La giustificazione deve contenere l'esplicita dichiarazione dei motivi e della durata dell'assenza e deve essere sottoscritta dal genitore se l'alunno è minorenne, mentre può essere sottoscritta dallo stesso alunno se lo stesso è maggiorenne.

Art. 14 – Le assenze collettive, oltre che ingiustificabili e da tenere in considerazione nella valutazione della condotta dell'alunno, determinano opportuni provvedimenti disciplinari. Tali provvedimenti saranno presi dal C.d.C. e saranno notificati ai genitori degli alunni.

La partecipazione degli studenti ad eventuali manifestazioni è giustificata solo se autorizzata dalla presidenza. In questo caso gli studenti entrano in classe, prendono la presenza e poi si recano alla manifestazione secondo le modalità di volta in volta stabilite.

Ove, nel corso dell'anno scolastico, il discente riporti giorni 50 di assenza salvi casi documentati e comprovati motivi di salute, personali e/o familiari, il consiglio di classe –che non avrà, in tale ipotesi, sufficienti elementi per una compiuta, organica e positiva valutazione delle risultanze di profitto- ne delibererà la relativa non ammissione agli scrutini.

Art. 15. Al termine della seconda e quarta ora di lezione, gli alunni beneficiano di un intervallo di ricreazione della durata di 15 minuti.

Art. 16. Durante la ricreazione, è possibile uscire dalle classi per recarsi nel cortile ed usufruire dei servizi igienici. In tale arco di tempo, i medesimi hanno l'obbligo di tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e compostezza.

Finito l'intervallo, gli alunni devono rapidamente rientrare nelle classi.

I docenti, come già detto, devono verificare, chiamando l'appello, il rientro dei discenti nelle classi.

I docenti, all'inizio della 3^a e 5^a ora, provvedono ad annotare sul registro di classe, per gli opportuni provvedimenti disciplinari, i nomi di coloro che ingiustificatamente si sono attardati a rientrare.

Art. 17. Gli studenti, previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico e ai docenti coinvolti, possono riunirsi in assemblea di classe ogni mese (esclusi il primo e l'ultimo mese di scuola), per la durata di due ore consecutive, da richiedere o nelle prime due o nelle ultime due ore di lezione, per discutere degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Le risultanze della seduta devono essere documentate con adeguata verbalizzazione. Tale assemblea, tuttavia, non può essere svolta sempre nella stessa ora e nello stesso giorno della settimana e deve seguire un criterio di rotazione in rapporto al numero delle ore di insegnamento. All'assemblea di classe possono assistere oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli

insegnanti che lo desiderino. Il Dirigente Scolastico, i Docenti delegati o i Docenti che hanno concesso l'assemblea di classe hanno potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Durante lo svolgimento dell'assemblea di classe gli insegnanti che hanno concesso l'ora o le ore sono tenuti a rimanere nei pressi della classe onde poter controllare eventuali abusi da parte degli studenti.

Art. 18 Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee di istituto.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata da D.S.. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea possono partecipare il D.S. o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al D.S. avendo cura di privilegiare la rotazione dei giorni settimanali. All'inizio dell'assemblea deve essere garantito l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il D.S. ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

La vigilanza da parte degli insegnanti è stabilita dal D.S. a rotazione.

L'assemblea viene convocata lo stesso giorno in orario diverso per le classi del biennio e per quelle del triennio, con scansione oraria di tre ore, le prime 3 ore un gruppo e le successive 3 l'altro gruppo, il locale per lo svolgimento dell'assemblea è individuato nell'aula magna.

Art. 19- Gli studenti, durante i viaggi di istruzione e le visite guidate, devono adottare un codice di comportamentale irreprensibile per non vanificare gli scopi didattici, cognitivi e relazionali dell'iniziativa e per conseguire gli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi, obiettivi consistenti nell'arricchimento culturale, personale e professionale degli studenti che vi partecipano.

Sono a priori esclusi dai viaggi d'istruzione tutti gli studenti che durante l'anno scolastico siano incorsi in sanzioni disciplinari, sospensioni delle lezioni o che più genericamente abbiano avuto al primo quadrimestre un voto di condotta pari o inferiore alla sufficienza.

Gli alunni che riportano assenze collettive, pertanto, non possono partecipare ai viaggi di istruzione, alle visite guidate o alle attività extracurricolari che si svolgono in orario antipomeridiano.

I consigli di classe, a discrezione, potranno consentire la partecipazione alle attività solo se si rileva un significativo miglioramento della frequenza delle lezioni.

I viaggi di istruzione sono regolati dalle norme previste nell'allegato A.

TITOLO IV, DEL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 1- Il personale ATA osserva il seguente orario di servizio: previsto salvo deroghe pattuite in ambito di ordini di servizio che anticipano o posticipano tale orario.

Art. 2- Ogni assenza va tempestivamente segnalata entro le ore 8,00.

Art. 3- Durante le ore di lezione nonché nell'intervallo di ricreazione, il personale ausiliario, opportunamente e utilmente dislocato, è tenuto a vigilare sugli alunni negli spazi comuni e nei corridoi antistanti ai servizi igienici.

Art. 4- Il collaboratore scolastico che presta servizio presso la portineria ubicata nell'atrio dell'Istituto, dopo l'ingresso del personale e degli alunni, deve tenere chiuso il cancello esterno e accertarsi, prima di consentire l'accesso a persone estranee alla scuola, dell'esistenza delle debite autorizzazioni da parte del Dirigente scolastico o dei collaboratori di quest'ultimo.

Art. 5- Il medesimo collaboratore scolastico non deve consentire agli alunni di allontanarsi dai locali della scuola se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

In casi di infrazione o di tentativi di infrazione a tale norma, è tenuto a segnalare prontamente al docente della classe il nominativo dell'alunno protagonista dell'azione di cui trattasi.

Art. 6 – Al cambio dell'ora di lezione il collaboratore scolastico dovrà controllare che in tutte le classi a lui affidate siano presenti gli insegnanti e, ove ciò non fosse, darne immediata comunicazione ai collaboratori del Dirigente Scolastico del piano e/o alla presidenza, vigilando personalmente sugli alunni fino all'arrivo di un docente.

Art. 7 – Anche per il personale ATA sono da intendere qui integralmente riportate e trascritte tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro.

TITOLO V, DEL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE E SPORTIVE E DELL'USO DI STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Art. 1 – Tutti i docenti possono accedere ai laboratori ritirando in portineria la chiave e firmando un apposito registro. L'accesso agli studenti, anche se maggiorenni, è consentito soltanto in presenza del docente.

Art. 2 – All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico, su designazione del collegio dei docenti, provvede alla nomina di un responsabile della biblioteca. Il funzionamento della biblioteca è regolato dall'allegato B

Art. 3 – Il Dirigente Scolastico, annualmente e su designazione sempre del collegio dei docenti, nomina, per ciascun ambito disciplinare i responsabili di Dipartimento, che fungono da referente in merito alle relative problematiche di carattere gestionale.

Art. 4 – Regolamento per l'uso dei locali della palestra vedi allegato C

Art. 5 – Regolamento per l'uso dei laboratori di informatica vedi allegato D

Art. 6 – Regolamento per l'uso dei laboratori di lingue vedi allegato E

Art. 7 – Regolamento per l'uso dei laboratori di chimica vedi allegato F

Art. 8 – Regolamento per l'uso degli strumenti informatici vedi allegato G

TITOLO VI, DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – All'interno dell'Istituto, operano i seguenti organi collegiali:

CONSIGLIO D'ISTITUTO;

GIUNTA ESECUTIVA;

COLLEGIO DEI DOCENTI;

CONSIGLI DI CLASSE;

CONSIGLIO DI PRESIDENZA;

COMITATO DEI GENITORI;

COMITATO STUDENTESCO;

ASSEMBLEA DI CLASSE;

ASSEMBLEA D'ISTITUTO.

Art. 2 – La convocazione dei predetti organi, da effettuare di norma non meno di cinque giorni prima della data della riunione, deve essere comunicata a ciascun componente degli organi sopra indicati, tramite lettera o mediante affissione del relativo avviso all'albo della Scuola.

Art. 3 – Nel provvedimento di convocazione deve comparire, a pena di nullità, l'ordine del giorno, contenente gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 4 – Ogni organo collegiale programma le proprie attività curando di agire in sinergia con gli altri che esercitano competenze parallele, sia pure con rilevanza diversa.

Art. 5 – Per ogni seduta degli organi collegiali è prevista la redazione di un apposito verbale, su registro a pagine numerate, che deve essere sottoscritto da presidente e segretario.

Art. 6 – Ciascun organo collegiale predispone le proprie attività in modo da assicurarne un ordinato e lineare svolgimento.

Art. 7 – Le elezioni riguardanti organi collegiali di durata annuale (es.: consigli di classe, rappresentanti dei genitori e degli alunni, consiglio d'istituto) devono, possibilmente, trovare espletamento nello stesso giorno del mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 8 – Il consiglio di classe si riunisce previa convocazione del Dirigente Scolastico anche su richiesta – adeguatamente scritta e motivata- della maggioranza dei suoi componenti. Per ogni consiglio di classe sono designati un coordinatore ed un segretario.

Il coordinatore deve controllare periodicamente che le assenze degli alunni siano regolarmente giustificate con conseguenze annotazione sul registro di classe. 1) In caso di assenze collettive e arbitrarie, contattare telefonicamente le famiglie degli alunni interessati, riferendo successivamente in presidenza l'esito delle telefonate; i provvedimenti relativi alle assenze collettive sono regolati dall'art. 14 del titolo III

2) Predispone e consegnare in presidenza, mensilmente, una breve relazione sull'andamento didattico-disciplinare della propria classe.

Art. 9 – Le modalità e i tempi inerenti la convocazione del collegio dei docenti sono conformi a quelli stabiliti dall'art. 4, terzultimo comma, D.P.R. 31.5.1974, n. 416.

Art. 10 – La prima convocazione del consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 11 – All’atto della prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, provvede a eleggere, a scrutinio segreto, il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio medesimo. Risulta regolarmente eletto chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Se non si raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa ai votanti, sempre che, ovviamente, siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il consiglio ha, altresì, la facoltà di eleggere anche un vice-presidente, da individuarsi, con le stesse modalità di voto di cui alla succitata elezione del presidente, tra la componente genitori degli alunni.

Art.12 – Il Consiglio d’Istituto, nelle sedute successive alla prima, è convocato dal presidente o, nei casi di impedimento di quest’ultimo, dal vice-presidente.

È prevista la convocazione anche nei casi di richieste formulate dalla maggioranza dei suoi componenti ovvero dalla giunta esecutiva.

Art. 13 – Gli atti del Consiglio d’Istituto sono soggetti a pubblicità, da effettuarsi – giusta disciplina contenuta nell’art. 27 del D.P.R. 31.5.1974, n. 416 – mediamente affissione all’albo dell’Istituto di copia integrale del verbale delle deliberazioni adottate in seduta.

L’affissione avviene entro il termine di giorni otto dalla data di detta seduta.

La copia della delibera deve rimanere esposta in bacheca per non meno di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti preparatori devono essere sollecitamente depositati in segreteria e, previa richiesta, esibiti a chiunque li chieda in visione.

La copia da affiggere all’albo è consegnata dal segretario del Consiglio d’Istituto al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. Quest’ultimo provvede ad annotarvi in calce la data del giorno di affissione.

Le deliberazioni concernenti singole persone, tranne che vi sia espressa richiesta da parte delle stesse, non sono soggette a pubblicazione.

In ordine della pubblicità delle sedute, si richiamano espressamente gli articoli 2 e seguenti della legge 11.10.1977, n. 748.

Art. 14 – Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti si riunisce, su convocazione del Dirigente scolastico:

a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati, ex art. 66 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417;

b) alla conclusione dell’anno scolastico prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31.5.1974 n. 417;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 15 – Oltre gli organi collegiali di cui al DPR n. 417/74, viene istituito Consiglio di Presidenza. Esso è costituito dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori.

Art. 16 – È data facoltà alla componente alunni e a quella genitori di costituire, rispettivamente, il comitato studentesco e il comitato dei genitori, formati dai rappresentanti eletti nelle singole classi e che possono essere integrati dai rappresentanti degli studenti e dei genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto. Tali organi collegiali hanno principalmente la funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti e possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente ai Dirigente Scolastico. Per lo svolgimento delle loro attività, tuttavia, i comitati di cui trattasi devono predisporre preventivamente i regolamenti interni.

Art. 17 – Gli studenti, previa motivata richiesta al dirigente scolastico e ai docenti coinvolti possono riunirsi in assemblea di classe ogni mese come previsto nel precedente art. 17 titolo III

Art. 18 – Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee d'Istituto, per quanto riguarda il loro regolamento vedi art. 18 titolo III

TITOLO VII, DEI RAPPORTI TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

Art. 1- Premesso che è essenziale il ruolo dei genitori, chiamati a partecipare alla vita della Scuola, con presenza attiva nei vari organi collegiali, con pari dignità e corresponsabilità nella funzione educativa e negli obiettivi comuni, si precisa che i rapporti tra docenti e famiglie trovano attuazione attraverso l'espletamento di periodiche assemblee, nelle quali è consentita la presenza anche della componente studenti.

Le riunioni hanno luogo in aula magna, nelle ore pomeridiane, in date opportunamente stabilite dal Dirigente Scolastico. Nel fissare le suddette assemblee, il Dirigente Scolastico indica, contestualmente, apposito ordine del giorno, specificando gli argomenti oggetto di discussione.

Art. 2- I genitori degli alunni hanno facoltà di interpellare direttamente gli insegnanti in merito all'andamento didattico e disciplinare dei rispettivi figli.

Per rendere agevole l'erogazione di tali informazioni, ciascuno dei docenti, indicherà un'ora della settimana, di mattina (da attuarsi la prima e seconda settimana di ogni mese così come è previsto nel piano annuale delle attività), in cui ricevere i genitori.

Art. 3- Contestualmente al presente regolamento viene approvato il patto di corresponsabilità come previsto dal d.p.r 235/2007 art. 3 che integra il d.p.r 249/1998 aggiungendo l'articolo 5 bis.

I destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, DELLE RELATIVE SANZIONI, DEGLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO.

Premessa

I provvedimenti hanno fini educativi e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna azione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

TITOLO I e TITOLO II

COMPORAMENTI SANZIONABILI

SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

Art.1- Vengono di seguito individuati e puntualizzati i comportamenti sanzionabili.

Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate

Non essere puntuali nell'orario di entrata, per cause non oggettive.

Non portare libri e/o attrezzature scolastiche.

Molestare i compagni di classe e d'istituto.

Disturbare le lezioni e interrompere ingiustificatamente.

Restare fuori della propria classe durante il cambio dell'ora.

Sostare nei corridoi.

Trattenersi fuori della classe più dello stretto necessario dopo aver ricevuto eccezionalmente l'autorizzazione ad uscire per esigenze fisiologiche.

Fare numerose assenze (n. 6 al mese) non giustificarle, giustificarle con notevole ritardo.

Usare dispositivi elettronici e/o di telecomunicazione durante le ore di lezione.

Sporcare l'arredo scolastico (banco/sedia) affidato.

Lasciare i locali scolastici sporchi.

Imbrattare i muri dell'aula, del corridoio, dei bagni, dei laboratori, della palestra.

Sanzioni e organi competenti in relazione ai comportamenti di cui all'art. 1.

Art.2- Vengono di seguito indicate le sanzioni per le mancanze sopra-riportate.

SANZIONI:

Ammonizione privata in caso di mancanze ascritte al punto 1 e al punto 2.

Ammonizione scritta motivata, in caso di recidiva punto1,2 e a seguito di mancanze punto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di reiterate mancanze ascritte al presente articolo.

Per le prime due sanzioni provvederanno il Dirigente Scolastico e/o i docenti.

Per la terza – Sospensione – provvederà il Consiglio di Classe.

In caso di Sospensione dalle lezioni, l'Organo competente a irrogare la sanzione con provvedimento motivato è il consiglio di istituto.

VIOLAZIONI PIU' GRAVI

Art. 3 - violazione dello Statuto e del regolamento Interno.

Reiterati ritardi non dovuti a cause oggettive.

Reiterati assenze non giustificate.

Falsificazione della firma dei genitori e/o dei docenti, o altri documenti scolastici

Allontanarsi dalla scuola senza permesso.

Abituale intrattenimento fuori aula e/o abituale visita ai distributori automatici.

Reiterato uso di dispositivi elettronici o di telecomunicazione.

Apporre scritte e/o disegni osceni e/o ingiuriosi su muri e/o banchi.

Provocare danni alle attrezzature informatiche della scuola.

Portare a scuola materiale pericoloso e/o non attinente all'attività didattica.

Portare a scuola sostanze stupefacenti.

Sanzioni e organi competenti in relazione ai comportamenti di cui all'art. 3

Art. 4 – Vengono di seguito individuate le sanzioni per le mancanze sovra-riportate.

SANZIONI: Sospensione da 1 a 15 gg. commutata con eventuale riparazione del danno o attraverso attività a favore della comunità scolastica.

L'Organo competente è il Consiglio di Classe, così come previsto dall'art. 4 c.6 DPR 235/2007, che giudica in composizione allargata alle componenti genitori e alunni, fatto salvo il dovere di astensione di componenti del Consiglio di Classe direttamente coinvolti e di successiva surroga.

La sanzione irrogata, con provvedimento motivato, costituirà elemento di valutazione ai fini della attribuzione del voto di condotta.

Art. 5 – Fatti che turbino il regolare andamento della Scuola

per offesa al decoro personale, alle istituzioni e alle regioni (es. bestemmia e turpiloquio);

per offesa alla morale e per oltraggio all'Istituto e al corpo Insegnante e ATA;

per violenza del diritto alla protezione dei dati personali, per mezzo di dispositivi elettronici e/o di telecomunicazione (Dir. n° 104 – 30 novembre 2007 del Ministro della P.I. G. Fioroni).

Sanzioni e organi competenti in relazione ai comportamenti di cui all'art. 5

Art. 6 – SANZIONI: Sospensione superiore a 15 giorni.

L'organo competente è il Consiglio d'Istituto, che determinerà la sanzione, con provvedimento motivato, sulla base della gravità del fatto commesso e/o un'attività di recupero correlata al fatto.

Così come previsto dal DPR 235/2007

Nei periodi di allontanamento temporaneo delle lezioni, la scuola promuoverà – in coordinamento con la famiglia dello studente e ove necessario, con i servizi sociali – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R.235/2007 alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Art. 7-

Reati che comportino danneggiamenti alle strutture, materiale didattico e amministrativo (comportamenti oggettivamente pericolosi, atti di vandalismo).

Reati perseguibili d'ufficio che comportino lesioni a persone interne ed esterne all'Istituto e danni gravi a persone o cose.

Atti di BULLISMO.

Recidiva di fatti (art.5) di particolare gravità che rendano non esperibile il reintegro nella comunità scolastica.

Sanzione e organi competenti in relazione ai comportamenti di cui l'art. 7

Art. 8- Per i punti relativi all'art.7 nel presente regolamento, oltre alle normali sanzioni civili, amministrative e penali che comportino l'intervento delle autorità preposte, sul piano scolastico si prevede:

Allontanamento fino al termine delle lezioni.

Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi dello studente, in caso di reati di maggiore gravità.

L'Organo competente è il Consiglio d'Istituto, che delibererà la sanzione con provvedimento motivato, che espliciti anche gli elementi probatori che rendono non esperibile, il reintegro nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale).

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola avrà cura di trattare i dati con una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 9- Descrizione del Procedimento per la salvaguardia del diritto alla difesa ed eventuale Impugnazione.

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti per consentire all'alunno di giustificarsi.

Nel caso di AMMONIZIONE PRIVATA in classe la contestazione può essere formulata oralmente e/o annotata sul giornale di classe.

Nel caso di AMMONIZIONE SCRITTA il Dirigente Scolastico deve avviare la procedura con l'avvertimento scritto.

Nel caso in cui la competenza del procedimento sia di un Organo collegiale, le contestazioni vanno sottoscritte dal Presidente e, nei casi previsti, dal Dirigente Scolastico. Allo studente può essere consentito di essere accompagnato da un genitore o da un legale di fiducia.

L'alunno potrà, anche per iscritto, produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Dopo la fase istruttoria testimoniale l'Organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sulle deliberazioni da adottare.

Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto ai genitori dell'alunno che cercheranno di concerto con gli insegnanti e con lo studente di preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 10- IMPUGNAZIONI E RICORSI

Contro le decisioni del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, entro 30 gg. dalla comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva e inappellabile, con parere favorevole dell'Organo di Garanzia Regionale.

La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 11- ORGANO GARANTE INTERNO ALLA SCUOLA

Gli studenti possono fare ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari (diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica), ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola del quale fanno parte un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, un insegnante individuati all'interno del Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico. Per ogni componente viene nominato un supplente, al momento della convocazione il supplente subentra al titolare in caso di assenza o incompatibilità.

Il rinnovo dell'organo è annuale dopo l'elezione di ottobre dei rappresentanti degli studenti.

Fino al rinnovo di ottobre per casi di necessità rimangono in carica i componenti dell'a.s. precedente presenti all'interno della scuola, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è presieduto dal D.S. che in sede di votazione ha voto doppio al fine di consentire, la possibilità di giudizio in quanto i componenti sono in numero pari.

Il Dirigente Scolastico può delegare, a presiedere l'Organo di Garanzia, un Docente componente del Collegio dei Docenti.

L'Organo di Garanzia decide anche nei conflitti che sorgono all'interno della Scuola.

Art. 12 – ORGANO GARANTE REGIONALE

L'Organo Garante dell'Amministrazione Scolastica periferica è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, sui reclami proposti degli Studenti contro le violazioni del presente Regolamento, con parere favorevole dell'Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il suo parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 13 - IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.